

Art. 5

Requisiti e criteri di selezione

1/1/21

1. Nella definizione degli elenchi, gli interessati Ordini dei Medici, trasmettono alle Commissioni, a tutti i componenti le seguenti informazioni di selezione:

1/1/21

a) per i medici di medicina generale:

- presidi o esperti con esperienza in attività coordinata del e attività pratiche della Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione del Veneto

1/1/21

- procedure strutturate nei campi della formazione permanente con particolare riferimento alla capacità valutativa

1/1/21

- disponibilità di un sistema informativo sicuro e speso dal

1/1/21



vigilante accende collettivo regionale:

- coinvolgere dello studio con adeguata corsi e formazione medica,

personale di assistenza e di cura, secondo quanto sancito da vigente
accordo collettivo nazionale

- impegno a partecipare agli incontri periodici di aggiornamento e
verifica e a specifici corsi di formazione per iniziative pratiche valutative
organizzati dalla Commissione di cui all'art. 4;

- impegno a sostenere un test valutativo di ingresso e di uscita nel corso
di formazione per i neo-valutatore;

- impegno di almeno due mesi per anno solare nell'attività
tutoriale valutativa

b) per i medici dipendenti del Servizio Sanitario Regionale e per i medici
universitari:

- precedenti esperienze nel campo del tutorato e della formazione
permanente;

- impegno a partecipare agli incontri periodici di aggiornamento e di
verifica e a specifici corsi di formazione per tutorato per iniziative
pratiche valutative organizzati dalla Commissione di cui all'art. 4;

- impegno a sostenere a valutazione con test di ingresso e di uscita nel
corso di formazione per tutor;

- impegno di almeno due mesi per anno solare nell'attività tutoriale.

c) Le situazioni operative formative dipendono da segue di requisiti:

- possibilità di ricevere colturale con il numero 7 posti letto/candidato;

- possibilità di ricevere in Cas Hospital e in day surgery;

- svolgimento dell'attività valutativa almeno 5 tri-estrinse;

v/le
B

Monte
Lipari
G. S.

Monte
Lipari
G. S.

progetto di personale medico all'essere alla struttura costituita da un
Direttore Responsabile e da almeno un dirigente medico per ogni ospedale.

Art. 10

OBSSAS

Art. 12

Incarico di tutor e valutatore

1. L'incarico di tutor e valutatore è stato conferito con convenzione scien-
tifiche Università di Padova e di Verona al singolo medico in possesso
dell'attestato di partecipazione al corso di formazione di cui all'art. 5, e re-
sultato con un voto ≥ 25 , responsabile della struttura ospitante (ospedale o
universitaria) cui sono le due figure in questione. Nel caso in cui
l'incarico dovesse essere affidato secondo le procedure dell'art. 10 comma 2,
l'incarico stesso potrà essere, in via eccezionale, conferito nel seguente ordine
di preferenza di partecipazione al corso di formazione di cui all'art. 5:

2. In sede di prima convocazione della pubblica convenzione, i medici di
medicina generale e tutti della Scuola di Formazione Specialistica di medicina
generale avranno priorità per l'attribuzione dell'incarico di tutor e valutatore.

3. Nella convenzione, ai sensi del comma 1, saranno specificati inoltre i
seguenti elementi:

- l'inizio del incarico;
- durata e modalità di svolgimento del incarico, con indicazione del
tempo di presenza presso la struttura;
- la struttura stessa cui si svolgerà il lavoro connessi all'obbligo di
cui all'art. 13, comma 2;
- l'espressa previsione della qualità dell'attività svolta in qualità di



sono valutato, salvo diverse disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali della dirigenza, rivista del SSN, negli accordi regionali e nelle contrattazioni per i medici di medicina generale, erambili, precisi, valutazione delle responsabilità, anche ai medici universitari.

L'impegno è redigibile alla luce del contratto di collaborazione di valutazione del personale.

gli statuti identificativi delle associazioni (NAI) e responsabilità civile di cui all'art. 13

Art. 13

Associazioni e Sicurezza

1. Le Università provvedano alla copertura assicurativa del rischio contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAI, nonché per la responsabilità civile, per i danni a persone/ cose che i dipendenti devono involontariamente causare durante lo svolgimento dell'attività di incarico.

2. Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/1998, si conferma che gli obblighi previsti dal D. Lgs. 626/1994 gravano sul soggetto ospitante per quanto riguarda i lavoratori che si trovano presso il sito nell'esplosivo delle attività in corso alla presente convenzione. L'incaricatario non si adempie le norme in materia di prevenzione e protezione del rischio del soggetto ospitante che provvederà a garantirne la copertura.

Art. 14

... OMISSIS ...